

ATTO COSTITUTIVO



Il giorno 09 ottobre 2019, alle ore 15,00, a Forlì (FC) in Via Siboni 11 si sono riuniti i sottoscritti Signori:

1. **Ferrara Agnese**, nata a Forlì il 29/03/1981, residente a Forlì in via Fausto Coppi 62/4 Codice fiscale FRRGNS81C69D704H;
2. **Damiani Elisa**, nata a Forlì il 31/07/1980, residente a Forlì in via G. Siboni 49 Codice fiscale DMNLSE80L71D704V
3. **Amadori Caterina**, nata a Forlì il 20/07/1990, residente a Forlì in via Ugolini 12 Codice fiscale MDRCRN90L60D704J;
4. **Faccani Veronica**, nata a Forlì il 24/09/1989, residente a Faenza in via Strocca di San Biagio 58 Codice fiscale FCCVNC89P64D704I;
5. **Petrini Claudio**, nato a Forlì il 04/12/1980, residente a Forlì in via Fausto Coppi 62/4 Codice fiscale PTRCLD80T04D704G;
6. **Mandalari Andrea**, nato a Treviso il 19/09/1975, residente a Forlì in via G. Siboni 49 Codice fiscale MNDNDR75P19L407D;
7. **Turchi Nicola**, nato a Forlì il 16/01/1989, residente a Forlì in via Ugolini 12 Codice fiscale TRCNCL89A16D704J;

Scopo della riunione è la costituzione di un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata “**CASA MATRICA APS**” con sede a Forlì (FC) in Via Siboni 11 ed ha durata illimitata nel tempo.

L'associazione è un centro di incontro e di aggregazione rivolta a tutti; la stessa potrà svolgere tutte quelle attività annesse e connesse, finanziarie, commerciali, ricreative ed assistenziali, e quant'altro occorra al conseguimento degli scopi sociale e degli obiettivi che si prefigge di realizzare.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Ferrara Agnese. ed a fungere da Segretario la Sig.ra Damiani Elisa.

Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione, che sarà retta secondo le norme stabilite dallo Statuto allegato “A” al presente atto, del quale è parte integrante.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti stabiliscono che la quota associativa per il primo esercizio dal .../10/2019 al 31/08/2020 è fissata in € 5,00 (cinque/00) e per gli esercizi successivi verrà definita dal Consiglio Direttivo annualmente.

I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n.3 membri. L'assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona della Sig.ra FERRARA AGNESE; a comporre lo stesso vengono eletti i Signori:

AGNESE FERRARA con carica di Presidente;

EUSA DAMIANI, con carica di Vice Presidente Segretario;

CATERINA AMADORI con carica di Consigliere Tesoriere;

i quali accettano la carica loro conferita.

I soci fondatori, in quanto tali, hanno l'onere di sostenere le necessarie e primarie spese di registrazione dell'Associazione, affinché sia definito il loro interesse a parteciparvi.

Il Presidente viene da tutti i presenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità necessarie a dare esecuzione a quanto convenuto col presente atto.

Il Presidente

Agnese Ferrara

Il Segretario

Eusa Damiani

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun socio fondatore:

1. FERRARA AGNESE

Agnese Ferrara

2. EUSA DAMIANI

Eusa Damiani

3. CATERINA AMADORI

Caterina Amadori

4. VERONICA FACCANI

Veronica Faccani

5. CLAUDIO PETRINI

Claudio Petrini

6. ANDREA MANDALARI

Andrea Mandalari

7. TURCHI NICOLA

Nicola Turchi



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì, 21 OTT. 2019
Registrato a Forlì
N. 2247 Mod. 3 € 200,00
Euro duecento e 100
L'ADDETTO AL SERVIZIO

Casa Matrica APS

STATUTO

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del d.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato CASA MATRICA APS, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Siboni 11 nel comune di Forlì. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 – Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale uno o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione si prefigge di promuovere la salute della persona, attraverso un'opera di informazione e formazione rivolta alle famiglie, ai professionisti e ai tutti i cittadini, a partire dal concepimento lungo tutto l'arco di vita dell'individuo, nonché di promuovere il benessere biopsicosociale e valorizzare le risorse della persona. Le finalità dell'associazione sono:



- a) diffondere la cultura delle scelte libere e consapevoli in tema di nascita, di crescita e di salute sessuale e riproduttiva a tutte le età della vita;
- b) promuovere la diffusione del parto extraospedaliero (parto a domicilio), di una cultura di gravidanza, nascita e crescita che garantisca il rispetto della fisiologia degli eventi;
- e) salvaguardare gli aspetti antropologici e culturali dell'esperienza parto-nascita;
- f) sostenere il percorso nascita e crescita rispettando la complessità e la diversità delle scelte;
- g) sostenere le differenze sociali e culturali con particolare attenzione ai bisogni della nuova famiglia e della comunità di appartenenza;
- h) tutelare le scelte minoritarie in tema di salute materna e infantile;
- j) sostenere la coppia nel percorso verso la genitorialità e favorire il benessere psico-fisico del nucleo familiare;
- k) sostenere la donna nel complesso passaggio dalla gravidanza al dopo parto, al fine di evitare senso di solitudine psico-sociale;
- l) promuovere la salute e il benessere del bambino, dal concepimento ai primi anni di vita;
- m) sostenere il valore sociale della prima relazione madre-bambino-padre iniziata in gravidanza, sigillata nel parto e rinforzata nei mesi successivi con l'allattamento;
- n) promuovere il gioco, la creatività e altre forme di espressione per accompagnare bambini e genitori nel loro percorso crescita;
- o) promuovere la salute e il benessere della donna nei diversi cicli evolutivi (cultura della salute di genere).

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- a) creazione di un punto di riferimento sociale e culturale sui temi della maternità e della nascita;
- b) corsi e percorsi di educazione e formazione sui temi sensibili, corsi di aggiornamento teorico/pratici;
- c) interventi pubblici a tema, convegni, seminari, proiezioni multimediali;
- d) laboratori, conferenze, giornate studio come occasioni di incontro, scambio e socialità;
- e) creazione di reti di sostegno tra pari per la diffusione della cultura del mutuo aiuto;
- f) attivazione e promozione di servizi per la famiglia e per la donna;
- g) progetti di ricerca e di monitoraggio a livello locale, nazionale e internazionale;
- h) coordinamento di enti e gruppi con scopi analoghi al proprio, collaborando con essi, e concedendo il patrocinio al fine di promuoverne le iniziative;
- i) sensibilizzazione e formazione degli operatori sanitari, sociali, di docenti, educatori, studenti, genitori e tutti coloro che si occupano e sono interessati alle aree di intervento trattate;
- j) stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di progetti di ricerca/intervento nell'ambito degli scopi dell'associazione;
- k) promozione e cura diretta e indiretta della redazione, edizione, promozione e diffusione di libri, periodici e testi nonché la pubblicazione di indagini, ricerche e studi bibliografici.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriali. La loro individuazione è operata da parte dell'organo amministrativo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.117/17.

ART. 4 – Ammissioni

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e persone giuridiche e altre associazioni che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto,

l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La decisione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'ammissione al socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri. In particolare, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; di esaminare i libri sociali; votare in assemblea se iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; di versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annuali stabiliti dall'organo competente.

ART. 6 – Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.



ART. 7 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

ART. 8 – Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 9 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dagli associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da pubblicare presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- fissa l'importo della quota sociale annuale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- delibera in via definitiva sull'esclusione dei soci;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 11 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

ART. 12 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' composto da almeno 3 fino a 7 membri eletti fra gli associati. Le cariche elettive resteranno in carica per tre anni e sono rinnovabili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. In particolare, tra i vari compiti, il Consiglio direttivo:

- amministra l'associazione
- attua le deliberazioni dell'assemblea
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

Sono considerate valide le riunioni tenute con l'ausilio di mezzi informatici e telematici e/o cine-televisivi qualora permettano il contestuale rapporto fra tutti i membri.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo amministrativo.

ART. 14 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.Lgs.117/17.

ART. 16 – Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'arti.31 del D.Lgs.117/17 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;

e) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili sino all'operatività del Runt, f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/17.

ART. 18 – Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 agosto di ogni anno, pertanto i documenti di bilancio dell'associazione annuali decorrono dal primo settembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute dal 1/09 al 31/08 dell'anno successivo.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19 – Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D.Lgs.117/17.

ART. 20 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 – Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs.117/17.

ART. 23– Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 24– Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazioni le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs.117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. il 2.1. OTT. 2019
N. 2247
L'ADDETTO AL SERVIZIO